

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 70-5/2010, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da BENELLA Giovanni

con l'avv. Vanna Vigolo di Vicenza

nei confronti di

Fallimento I.P.A. spa, unipersonale, in persona del Curatore dr. Michele Quarto

con l'avv. Mauro Contin di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che lo stato passivo definitivo è stato dichiarato esecutivo il 14.10.2010;

rilevato che il rapporto di lavoro del BENELLA è cessato in data 23.5.2011;

rilevato che la domanda è stata presentata il 24.11.2011, oltre un anno dopo lo stato passivo, ma entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

ritenuto che il termine annuale di cui all'art. 101 l.f. sia a favore della procedura, per evitare l'incontrollata diluizione nel tempo delle domande tardive, ma anche in favore del creditore, che abbia a sua disposizione un tempo ragionevole per preparare la domanda, specie nel caso, come questo, in cui i conteggi dipendano dall'attività di terzi (INPS);

ritenuto quindi che il termine annuale decorra, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi dopo il fallimento, dalla data di cessazione dello stesso (23.5.2011) e non dal deposito dello stato passivo definitivo, considerando la cessazione del rapporto dopo il fallimento come causa ex se giustificatrice del ritardo nella presentazione della domanda tardiva;

considerato che il credito del lavoratore per TFR non è stato contestato nell'an e neppure nel quantum dal Fallimento, per cui deve ammettersi al passivo per la richiesta somma di € 32.013,06, con la rivalutazione fino al deposito dello stato passivo e gli interessi fino al piano di riparto, in privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c.; ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

ammette al passivo del Fallimento il credito di BENELLA Giovanni per l'importo di € 32.013,06, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali, con rivalutazione fino al deposito dello stato passivo ed interessi fino al progetto di riparto, con il privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c.;

condanna il Fallimento I.P.A. spa al pagamento delle spese della presente fase, in favore di BENELLA Giovanni, che si liquidano in complessivi e forfetari € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 13.9.2012.

Provvedimento depositato il 24 settembre 2012.

* CASO.it